

Spett.le
Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Chivasso
P.za Gen.le C.A. Dalla Chiesa 8,
10034 Chivasso (TO) – 10034 –
Chivasso
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Spett.le
A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento Tematico
Radiazioni
Struttura Semplice
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Via Jervis n. 30 – Ivrea (TO)
Pec: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

TRASMISSIONE A CURA SUAP

p.c. Spett.le
Comune di Chivasso
SUE – Edilizia privata
Piazza Generale Carlo Alberto dalla
Chiesa, 8, 10034 Chivasso TO, Italia
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

TRASMISSIONE A CURA SUAP

p.c. Spett.le
RFI – Direzione Operativa
Infrastrutture Territoriale
Via Paolo Sacchi,1
10125 Torino (TO)
Pec: rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

TRASMISSIONE A CURA SUAP

Prot. FiberCop 274 del 19/06/2025

p.c. Spett.le
SATAP S.p.A.
Via G. M. Bonzanigo, 22
10144 Torino – Italia
Pec: satap@legalmail.it
TRASMISSIONE A CURA SUAP

p.c. Spett.le

TIM SpA

Pec: techplanning_MA@pec.telecomitalia.it

TRASMISSIONE A CURA SUAP

OGGETTO: ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i., per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di **Chivasso (TO) presso un'area RFI in un terreno sul sedime a lato della ferrovia, su terreno censito al Foglio 51, Mappali 911-916.**

Codice e Nome sito INWIT NIN02 – CHIVASSO TAV TUNNEL

Codice e Nome sito TIM TB88 – CHIVASSO TAV TUNNEL

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2 , capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota, [REDACTED], domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola F6, giusto procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e

La Soc. **FiberCop S.p.A** ("FiberCop"), società con socio unico avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO n. 11459900962, REA Milano n. 2604085, in persona del suo Procuratore Speciale **Giuseppe Infrerra**, [REDACTED] in qualità di procuratore nominato con atto autenticato dal notaio Marco De Luca in data 18 settembre 2024, repertorio n. 48968, raccolta n. 289777

PREMESSO CHE

- con efficacia 1° luglio 2024, TIM S.p.A. ha conferito il Ramo di azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) in favore di FiberCop S.p.A. ("FiberCop") A seguito del predetto conferimento, FiberCop, che già gestisce attività relative alla rete secondaria in fibra

e rame, è subentrata a TIM S.p.A. nelle attività e nei rapporti attinenti al Ramo d'azienda ceduto;

- con la sottoscrizione, in data 1° agosto 2024, del Contratto di Mandato con Rappresentanza, per Atto dott. Carlo Marchetti, Notaio in Milano, N. 17715 Rep. N. 9581 Racc., TIM ha conferito a FiberCop l'incarico di curare, in nome e conto di TIM medesima, attività, rientranti nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture edili e degli impianti tecnologici, nonché attività di realizzazione e/o dismissione impianti.
- in virtù del predetto Contratto di Mandato, il titolo autorizzatorio, eventualmente rilasciato, per la parte di interventi di competenza del gestore TIM, dovrà esser riferito alla medesima Società TIM S.p.A.;
- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i.;
- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. lgvo 259/03) **di Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D. Lgs 259/2003 per come modificato dal D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo , in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale". Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISE;
- Che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- **FiberCop S.p.A.** è titolare di Autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete di comunicazione elettronica, sull'intero territorio nazionale, conseguita in data 25 novembre 2020;
- che **OGNI OSPITE** è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico

4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;

- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario **OGNI OSPITE** è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti **hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmittenti e le antenne , che restano di loro esclusiva proprietà.

- che OGNI OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività l'OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla **A.R.P.A. Piemonte**
- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;
- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: "l'istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- che l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: "**In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori**".
- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;**
- Che all'art 44 comma 8 è statuito che "la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di

tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;

- Che l'art. 44 comma 10, recita *“Le istanze di autorizzazione **si intendono accolte** qualora, entro il termine perentorio di **sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda**, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine**, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale **È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”*
- che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:
 - 1) **in Fascia di Rispetto Area RFI**
 - 2) **in Fascia di Rispetto Area Autostradale**
- che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
 - 1) **Che necessita acquisire Nulla Osta RFI**
 - 2) **Che necessita acquisire Nulla Osta Ente Autostrade**
- che pertanto in **ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;**

- Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentate come sopra riportato

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **FIBERCOP in nome e per conto TIM S.p.A.** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione .

CHIEDONO ALTRESÌ

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza** ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune. La **mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi** nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tali aspetti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO TIM S.p.A.

La potenza all'ingresso di ciascuna antenna potrà essere maggiore di 20 W.

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dalla relazione tecnica e dagli allegati A, B e D inviati insieme alla presente.

Nota: il sistema 5G verrà attivato nella porzione di banda [3540, 3560] MHz

Stime del campo generato.

Dall'analisi della simulazione numerica, si può concludere che il contributo di campo elettromagnetico generato dalla stazione radio, in corrispondenza di tutti gli ambienti accessibili alla popolazione risulta inferiore ai limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente.

Occorre specificare che le dimensioni dei singoli volumi di rispetto (vedi allegati D) tengono conto del contributo apportato da tutte le altre antenne trasmettenti dichiarate.

Modalità di simulazione numerica.

Software commerciale GUARDIAN Version 7.7.6 – Novembre 2024.

Il software **GUARDIAN** (*Graphical User Application for the RaDiation Intensity in Antenna Neighbourhoods*) è un tool grafico che permette il calcolo e la visualizzazione dell'andamento del campo elettromagnetico in prossimità delle Stazioni Radio Base (SRB) della rete radiomobile e delle postazioni radio e TV.

Diagramma di Irradiazione inviluppo:

Il diagramma di irradiazione di un'antenna attiva tempo-variante è definito in maniera conservativa e deterministica attraverso il «diagramma inviluppo», ossia il diagramma di irradiazione il cui guadagno, per ogni direzione, è pari al massimo dei guadagni dei possibili diagrammi d'irradiazione che l'antenna può generare.

In generale, l'inviluppo dei fasci di traffico può dipendere dalla particolare configurazione dell'antenna.

Il diagramma inviluppo: è una superficie definita su un sistema di riferimento polare per ogni angolo di elevazione e di azimut; non è un diagramma d'irradiazione fisico (l'integrale sulla sfera, normalizzato al guadagno massimo, non è pari a 4π).

Verifica della conformità al limite di esposizione

In presenza di sorgenti multiple, che operano a frequenza sia inferiore (o uguale) a 3 GHz, sia superiore, la conformità al limite di esposizione è valutata secondo quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2003 (art. 5 e Allegati B-C).

È possibile ricorrere anche al calcolo di un campo totale «fittizio» da confrontare con i 20 V/m, a patto di depotenziare di 6.02 dB (ossia applicare un fattore moltiplicativo 0.25 sulla potenza in W) le sorgenti operanti a frequenza superiore a 3 GHz.

Infatti, indicando con E_i e E_j i campi elettrici delle sorgenti operanti, rispettivamente, fino a 3 GHz e sopra i 3 GHz, la relazione di conformità si scrive come:

$$C = \sum_i \frac{E_i^2}{20^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{40^2} = \sum_i \frac{E_i^2}{20^2} + \sum_j \frac{E_j^2/4}{20^2} = \sum_i \frac{E_i^2}{20^2} + \sum_j \frac{\mathcal{E}_j^2}{20^2} \leq 1$$

da cui

$$\sqrt{\sum_i E_i^2 + \sum_j \mathcal{E}_j^2} \leq 20 \text{ V/m}$$

con $\mathcal{E}_j^2 = E_j^2/4$ campo elettrico ottenuto riducendo di $10 \log_{10} 4 = 6.02$ dB la potenza al connettore d'antenna delle sorgenti operanti a frequenze superiori a 3 GHz.

Si fa presente che nel caso in cui il campo elettrico totale risulti non superiore a 20V/m non è necessario applicare la suddetta formulazione poiché la conformità al limite di esposizione è automaticamente verificata.

Si sottolinea che il fattore Alpha24 comprende già l'effetto del duty-cycle TDD. Per tutti i settori del sito il fattore F(TDC) vale 0,75.

Ai fini di una corretta trasparenza degli atti amministrativi, FiberCop per conto di TIM S.p.A. chiede di essere messa a conoscenza da parte dell'ARPA, sia del Pronunciamento sia dell'esito di eventuali accertamenti successivi all'attivazione dell'impianto

Nel contempo le sottoscritte, consapevoli che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali – e in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'Ing. Mauro Bertazzon,

DICHIARANO

- che le informazioni rispondono a verità, consapevoli che ai sensi dell'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- che esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- FiberCop, in nome e per conto di TIM: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/'01, le scriventi Società sono **esonerata** dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché **dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;**
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- Autorizzazione MISE

Allegati per l'ARPA:

- Schede tecniche dell'impianto TIM (Allegato A);
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante Tim: si comunica all'ARPA che può far riferimento ai file caricati sul portale ARPIE, l'indicazione dei file msi utilizzati nella simulazione è riportata in testa all'allegato B;
- Mappa della zona circostante il punto d'installazione (Allegato C);
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del volume di rispetto TIM (Allegato D);
- Autorizzazione MISE;

p.p. INWIT S.p.A.
Dott. Tommaso Pariota
firmato digitalmente

p.p. FiberCop S.p.A.
Giuseppe Inferrera
firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per Inwit S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: adminpec@inwit.telecompost.it;

per Fibercop S.p.A. [REDACTED]

Studio Tecnico incaricato: ARES srl - Dott. Ing. Mauro Bertazzon corrispondenza c/o
Francesco Tamani [REDACTED] mail [REDACTED] pec: ares.ge@pec.it